

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 8/2011

del 1° aprile 2011

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 116/2010 del 10 novembre 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 104/2010 della Commissione, del 5 febbraio 2010, concernente l'autorizzazione di potassio diformiato come additivo per mangimi destinato alle scrofe (titolare dell'autorizzazione BASF SE) e recante modifica al regolamento (CE) n. 1200/2005 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 107/2010 della Commissione, dell'8 febbraio 2010, concernente l'autorizzazione del *Bacillus subtilis* ATCC PTA-6737 come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa NV) ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 277/2010 della Commissione, del 31 marzo 2010, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi come additivo per mangimi destinati al pollame da ingrasso e da allevamento diverso dai tacchini da ingrasso, al pollame da produzione di uova e ai suini diversi dalle scrofe (titolare dell'autorizzazione Roal Oy) ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 327/2010 della Commissione, del 21 aprile 2010, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del 3-fitasi come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole minori, anatre escluse, e agli uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione BASF SE) ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 333/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) quale additivo per mangimi destinati a suinetti svezati (titolare dell'autorizzazione Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata nell'Unione europea da Calpis Co. Ltd Europe Representative Office) ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 334/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, che

modifica il regolamento (CE) n. 721/2008 per quanto concerne la composizione dell'additivo per mangimi ⁽⁷⁾.

- (8) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 335/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, relativo all'autorizzazione del chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 348/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, relativo all'autorizzazione della L-isoleucina quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie ⁽⁹⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 349/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, relativo all'autorizzazione del chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali ⁽¹⁰⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 350/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, concernente l'autorizzazione del chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali ⁽¹¹⁾.
- (12) Il regolamento (UE) n. 335/2010 abroga il regolamento (CE) n. 888/2009 della Commissione ⁽¹²⁾, che è stato integrato nell'accordo e dev'essere pertanto abrogato ai sensi del medesimo.
- (13) Il regolamento (UE) n. 349/2010 abroga il regolamento (CE) n. 1253/2008 della Commissione ⁽¹³⁾, che è stato integrato nell'accordo e dev'essere pertanto abrogato ai sensi del medesimo.
- (14) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo è così modificato:

- 1) al punto 1zzm [regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 R 0104:** Regolamento (UE) n. 104/2010 della Commissione del 5 febbraio 2010 (GU L 35 del 6.2.2010, pag. 4).»;

⁽¹⁾ GU L 58 del 3.3.2011, pag. 73.

⁽²⁾ GU L 35 del 6.2.2010, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 36 del 9.2.2010, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 86 dell'1.4.2010, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 100 del 22.4.2010, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 102 del 23.4.2010, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU L 102 del 23.4.2010, pag. 21.

⁽⁸⁾ GU L 102 del 23.4.2010, pag. 22.

⁽⁹⁾ GU L 104 del 24.4.2010, pag. 29.

⁽¹⁰⁾ GU L 104 del 24.4.2010, pag. 31.

⁽¹¹⁾ GU L 104 del 24.4.2010, pag. 34.

⁽¹²⁾ GU L 254 del 26.9.2009, pag. 71.

⁽¹³⁾ GU L 337 del 16.12.2008, pag. 78.

- 2) al punto 1zzzzs [regolamento (CE) n. 721/2008 della Commissione] viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

— **32010 R 0334:** Regolamento (UE) n. 334/2010 della Commissione del 22 aprile 2010 (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 21).»;

- 3) il testo del punto 1zzzzzc [regolamento (CE) n. 1253/2008 della Commissione] è sostituito dal testo seguente:

«**32010 R 0349:** Regolamento n. 349/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, relativo all'autorizzazione del chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali (GU L 104 del 24.4.2010, pag. 31).»;

- 4) il testo del punto 1zzzzzj [regolamento (CE) n. 888/2009 della Commissione] è sostituito dal testo seguente:

«**32010 R 0335:** Regolamento n. 335/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, relativo all'autorizzazione del chelato di rame dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 22).»;

- 5) dopo il punto 1zzzzzx [regolamento (UE) n. 9/2010 della Commissione] sono aggiunti i punti seguenti:

«1zzzzzy. **32010 R 0104:** Regolamento (UE) n. 104/2010 della Commissione, del 5 febbraio 2010, concernente l'autorizzazione di potassio diformiato come additivo per mangimi destinato alle scrofe (titolare dell'autorizzazione BASF SE) e recante modifica al regolamento (CE) n. 1200/2005 (GU L 35 del 6.2.2010, pag. 4).

1zzzzzz. **32010 R 0107:** Regolamento (UE) n. 107/2010 della Commissione, dell'8 febbraio 2010, concernente l'autorizzazione del *Bacillus subtilis* ATCC PTA-6737 come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Kemmin Europa NV) (GU L 36 del 9.2.2010, pag. 1).»;

- 6) dopo il punto 2 (direttiva 87/153/CEE del Consiglio) sono aggiunti i punti seguenti:

«2a. **32010 R 0277:** Regolamento (UE) n. 277/2010 della Commissione, del 31 marzo 2010, relativo all'autorizzazione della 6-fitasi come additivo per mangimi destinati al pollame da ingrasso e da allevamento diverso dai tacchini da ingrasso, al pollame da produzione di uova e ai suini diversi dalle scrofe (titolare dell'autorizzazione Roal Oy) (GU L 86 dell'1.4.2010, pag. 13).

2b. **32010 R 0327:** Regolamento (UE) n. 327/2010 della Commissione, del 21 aprile 2010, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del 3-fitasi come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole minori, anatre escluse, e agli uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (GU L 100 del 22.4.2010, pag. 3).

2c. **32010 R 0333:** Regolamento (UE) n. 333/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) quale additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Calpis Co. Ltd Japan, rappresentata nell'Unione europea da Calpis Co. Ltd Europe Representative Office) (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 19).

2d. **32010 R 0348:** Regolamento (UE) n. 348/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, relativo all'autorizzazione della L-isoleucina quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie (GU L 104 del 24.4.2010, pag. 29).

2e. **32010 R 0350:** Regolamento (UE) n. 350/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, concernente l'autorizzazione del chelato di manganese dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali (GU L 104 del 24.4.2010, pag. 34).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 104/2010, (UE) n. 107/2010, (UE) n. 277/2010, (UE) n. 327/2010, (UE) n. 333/2010, (UE) n. 334/2010, (UE) n. 335/2010, (UE) n. 348/2010, (UE) n. 349/2010 e (UE) n. 350/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 2011.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.